

## **PARTE III**

### **SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII**

#### **PREGIUDIZIALI**

#### **PER SETTORE**

PAGINA BIANCA

## Affari economici e finanziari

RINVII PREGIUDIZIALI			
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1 C-41/15</b>	Regolamento (UE) n. 407/2010 – Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria – Decisione di esecuzione 2011/77/UE – Assistenza finanziaria dell’Unione europea all’Irlanda – Ricapitalizzazione delle banche nazionali – Diritto delle società – Seconda Direttiva 77/91/CEE – Articoli 8, 25 e 29 – Ricapitalizzazione di una banca mediante un’ordinanza ingiuntiva di un giudice – Aumento del capitale sociale senza una decisione dell’assemblea generale e senza offrire in opzione agli azionisti esistenti le azioni emesse – Emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale	sentenza	No

**Scheda 1 – Affari economici e finanziari****Rinvio pregiudiziale n. C- 41/15 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (UE) n. 407/2010 – Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE, la Corte Suprema irlandese chiede di interpretare gli artt. 8, 25 e 29 della Direttiva 77/91/CEE, che attribuisce diverse garanzie ai soci di società per azioni (s.p.a.). In particolare, detto art. 8 vieta alla s.p.a. di emettere le azioni stesse ad un valore inferiore a quello nominale (onde i soci non si trovino a possedere azioni sottovalutate). I succitati artt. 25 e 29, poi – essendo l’operazione societaria dell’“aumento del capitale sociale” suscettibile di danneggiare i soci già presenti in società, se non la sottoscrivono – stabiliscono che: 1) solo l’assemblea dei predetti “vecchi” soci può decidere l’aumento del capitale sociale; 2) lo stesso aumento deve essere offerto in sottoscrizione, in primis, ai soci esistenti (“diritto di opzione”); 3) solo i medesimi “vecchi” soci possono sopprimere il diritto di opzione loro spettante. Ora, con il Meccanismo europeo di Stabilizzazione (MES) istituito dal Reg.to n. 407/2010, la UE concede dei finanziamenti a quegli Stati, che di essa fanno parte, i quali subiscono gravi perturbazioni economiche o finanziarie, per circostanze eccezionali che non possono controllare. Per accedere a tale finanziamento, volto ad evitare che la crisi nazionale contagi l’intera UE, lo stesso Stato interessato deve ottenere l’approvazione, da parte delle Autorità europee, di un “programma di aggiustamento economico e finanziario”, recante indicazione delle varie “misure” che esso Stato intende adottare per risanare la propria situazione. Con Decisione 2011/77/UE, la UE ha concesso detto finanziamento MES all’Irlanda, approvando un relativo “programma di aggiustamento” recante importanti misure di ricapitalizzazione del settore bancario nazionale, meglio disciplinate dalla legge interna irlandese. Quest’ultima consente al Ministro delle Finanze di imporre ad un “determinato ente”, pur in mancanza di una delibera conforme dell’assemblea dei soci dell’ente in parola, le seguenti operazioni: 1) aumento del capitale sociale; 2) esclusione del diritto di opzione dei vecchi soci sull’aumento predetto e attribuzione del medesimo ad esso Ministro delle Finanze; 3) attribuzione a tutte le azioni delle società, comprese quelle già spettanti ai vecchi soci, di un valore inferiore a quello nominale. In concreto, tutte le succitate operazioni sono state imposte con “ordinanza”, dal Ministro delle Finanze dell’Irlanda, ad un gruppo creditizio con sede in tale Stato. A seguito di tali interventi, il Ministro delle Finanze acquistava una quota del 99,2% sulla Holding (“ILPGH”) di detto gruppo, mentre i “vecchi” soci si ritrovavano solo con l’esigua quota residua, peraltro di valore inferiore a quello nominale. Al riguardo, la Corte UE precisa: 1) che tale disciplina nazionale contrasta con la Dir. 77/91/CEE, la quale attribuisce solo ai soci le decisioni circa l’aumento del capitale sociale e circa l’esclusione, su di esso, dell’opzione a favore dei soci stessi; 2) che, tuttavia, la medesima disciplina è in accordo con il succitato Reg. n. 407/2010; 3) che le ragioni sottese a tale Regolamento - inerenti al contrasto di fenomeni di crisi idonei a coinvolgere, con conseguenze dirimpenti, tutta l’Eurozona – devono prevalere, in quanto rilevanti per l’intera collettività, sulle ragioni individuali dei singoli soci delle società creditizie in oggetto.

**Stato della Procedura**

In data 08/11/2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 41/15 ex art. 267 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

## Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C- 147/15	Tutela dell'ambiente – Gestione dei rifiuti – Direttiva 2006/21/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Riempimento dei vuoti di miniera con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione – Conferimento in discarica o recupero dei suddetti rifiuti	sentenza	No
<b>Scheda 2</b> C- 444/15	Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Articolo 3, paragrafo 3 – Piani e programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente – Validità alla luce del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Nozione di uso di “piccole aree a livello locale” – Normativa nazionale che fa riferimento alla superficie delle aree interessate	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C- 686/15	Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l'azione dell'Unione europea in materia di acque – Recupero dei costi relativi ai servizi idrici – Calcolo dell'importo dovuto dal consumatore – Parte variabile connessa al consumo effettivo e parte fissa indipendente da tale consumo	sentenza	No
<b>Scheda 4</b> C- 272/15	Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni del gas a effetto serra – Obbligo di restituire quote di emissioni per i voli tra gli Stati membri dell'Unione e la maggior parte degli Stati terzi – Decisione n. 377/2013/UE – Articolo 1 – Deroga temporanea – Esclusione dei voli da e verso aeroporti situati in Svizzera – Disparità di trattamento tra Stati terzi – Principio generale della parità di trattamento – Inapplicabilità.	sentenza	No

**Scheda 1 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-147/15 - ex art. 267 del TFUE****“Tutela dell’ambiente – Gestione dei rifiuti – Direttiva 2006/21/CE – Art. 10, par. 2”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

Il Consiglio di Stato italiano ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 10, par. 2, della Direttiva 2006/21/CE, concernente la gestione dei rifiuti derivanti da varie attività di sfruttamento delle risorse minerali (c.d. rifiuti delle industrie estrattive). Per il succitato art. 10, una delle modalità di gestione di tali rifiuti di estrazione può concernere l’utilizzo degli stessi in funzione di riempimento dei “vuoti di miniera”. Ora, il par. 2 di detto art. 10 precisa che, quando detto riempimento si realizzi mediante l’uso di rifiuti non derivanti da attività estrattive, la stessa operazione non ricade sotto la disciplina della medesima Dir. 2006/21/CE, bensì della diversa Direttiva 1999/31/CE, la quale attiene alle “discariche” dei rifiuti in generale. Quindi, ogni attività di riempimento dei vuoti di miniera attraverso l’utilizzo di rifiuti diversi da quelli di estrazione, dovrebbe essere riguardata come un posizionamento in “discarica” dei rifiuti in questione e, pertanto, essere sottoposta alla disciplina della Dir. 1999/31/CE e non a quella della Dir. 2006/21/CE. Ne deriverebbe, per il soggetto esercente una tale attività, l’obbligo di sottoporsi ai penetranti controlli relativi alla gestione di “discariche”. Anche il legislatore italiano (D. Lgs. 117/2008, art. 10, co. 3°) ha disposto che quando il riempimento dei vuoti, prodotti dall’attività estrattiva, avvenga con rifiuti diversi da quelli di estrazione, debba ricadere sotto la disciplina sulle “discariche” di rifiuti. Il caso: un’impresa intendeva eseguire un progetto di “recupero ambientale”, consistente nel riempimento delle aree vuote di una cava con rifiuti diversi da quelli di estrazione. Si chiedeva pertanto alla Corte UE di chiarire se, per la normativa dell’Unione, tale operazione costituisca un’attività di “discarica” di rifiuti (essendo i rifiuti, utilizzati nella fattispecie, di natura non estrattiva), ovvero no (in quanto finalizzata ad un “recupero” dei rifiuti in oggetto). Al riguardo, la Corte ha innanzitutto sottolineato come alcune versioni linguistiche (tedesca, inglese) del succitato par. 2 dell’art. 10 della Dir. 2006/21/CE non assoggettino, sempre, alla normativa sulle discariche il riempimento di cave con rifiuti non estrattivi, ma prevedano tale trattamento solo ove ciò “risulti appropriato”. Peraltro, per la “ratio” generale sottesa alla medesima Direttiva sulle discariche, l’attività che concerne le stesse è solo quella finalizzata allo “smaltimento” dei rifiuti. Ora, il concetto di “smaltimento” si distingue nettamente da quello di “recupero”. Il primo, infatti, implica la mera collocazione dei rifiuti sulla superficie o dentro il terreno di un’area, laddove il “recupero” comporta che tali rifiuti, collocati nel modo predetto, svolgano altresì una funzione, cui avrebbero dovuto assolvere altri materiali in mancanza dei rifiuti medesimi. Applicando tali criteri al caso del “riempimento dei vuoti di miniera con rifiuti non estrattivi”, la Corte ha quindi stabilito che, ove il riempimento stesso venga effettuato al mero scopo di trovare una collocazione ai rifiuti in questione, rileverà la fattispecie dello “smaltimento”, mentre, laddove il riempimento medesimo svolga una qualche funzione (estetica, di equilibrio fisico, etc...), sussisteranno gli estremi del “recupero”, per cui non potrà trovare applicazione la succitata Dir. 1999/31/CE sulle discariche.

**Stato della Procedura**

Il 28 luglio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-147/15 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

**Scheda 2 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-444/15 - ex art. 267 del TFUE****“Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

Il T.A.R per il Veneto ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare, giudicandone la validità, l’art. 3, par. 3, della Direttiva 2001/42/CE. Prima di essa, la Direttiva “habitat” (n. 92/43/CEE) ha istituito una rete europea di aree dotate di particolare valore ambientale e, come tali, meritevoli di una protezione rafforzata. Tali “aree”, prima denominate Siti di Importanza Comunitaria dalla Commissione europea, quindi ridenominate Zone Speciali di Conservazione dai singoli Stati UE in cui si trovano, in ragione di tali classificazioni debbono essere rese destinatarie, da parte dei medesimi Stati, di efficaci misure di tutela dei loro habitat tipici. Ne deriva che lo Stato UE, nel cui territorio esse giacciono e che decida di realizzarvi un “progetto” idoneo ad alterarne gli equilibri naturali, ha l’obbligo di sottoporre il progetto medesimo ad una procedura di “opportuna valutazione”, disciplinata dagli artt. 6 e 7 della stessa Dir. 92/43/CEE. Ora, l’art. 3 della diversa Direttiva 2001/42, di cui si chiede l’interpretazione (vedi sopra), sottopone automaticamente ad un’ennesima procedura di “valutazione ambientale” tutti i progetti che la sopra indicata “Dir. 92/43/CEE” assoggetta alla propria procedura di “valutazione”, in precedenza menzionata. Si precisa che, rispetto a quest’ultima, la procedura di “valutazione ambientale” di cui alla Dir. 2001/42 non opera sostitutivamente, ma integrativamente. Ora, il par. 3 del citato art. 3 della Dir. 2001/42 stabilisce che quando il progetto considerato - ricadente all’interno del SIC o ZSC e, quindi, soggetto alla “valutazione” disciplinata dagli artt. 6 e 7 della Dir. “habitat” - si risolve nell’uso di piccole aree a livello locale”, la diversa “valutazione ambientale” della Dir. 2001/42 non debba essergli applicata in modo automatico, ma venga esperita solo quando lo Stato UE interessato “determini” che lo stesso progetto presenta “effetti significativi sull’ambiente”. Si è chiesto pertanto, alla Corte UE, se tale esenzione dalla “valutazione ambientale” della Dir. 2001/42/CE confligga, o meno, con l’art. 191, par. 2 del Trattato TFUE - il quale stabilisce che la UE, in materia ambientale, appresti un “elevato” livello di tutela - e, pertanto, se le relative norme risultino “invalide” (al pari di tutte le norme “secondarie” contrastanti con disposizioni di rango primario come quelle contenute nei Trattati). Al riguardo, la Corte UE ha precisato che l’obbligo di predisporre un livello di tutela “elevato” non impone, per forza, l’applicazione degli standards più elevati di protezione ambientali inenunciabili ad un certo stadio delle conoscenze tecnico/scientifiche. Quindi, il fatto che i progetti di “uso di piccole aree a livello locale”, assoggettati per obbligo alla valutazione di cui alla Direttiva “habitat” (92/43/CEE), siano sottoposti alla “valutazione ambientale”, di cui alla Dir. 2001/42, solo nell’evenienza in cui ciò risulti opportuno in esito all’espletamento di una preventiva “verifica” in tal senso, non contraddice l’esigenza di tutelare energicamente l’ambiente. Quanto alla nozione di “piccole aree a livello locale”, la Corte UE ha identificato le stesse in appezzamenti di estensione “minima” all’interno di ambiti territoriali di competenza del Comune o, al massimo, della Provincia.

**Stato della Procedura**

Il 21 dicembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-444/15 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

**Scheda 3 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-686/15 - ex art. 267 del TFUE****“Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

Un giudice croato ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare la Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione della Comunità europea (ora Unione europea) in materia di acque. Detta Direttiva definisce principi normativi generali e obiettivi di massima, fra cui, fondamentale, quello di spingere gli Stati UE ad un controllo “qualitativo” dell’acqua. Il raggiungimento di un tale scopo presuppone: 1) l’adozione di misure di ostacolo agli sprechi, tali da incoraggiare gli utenti ad un uso oculato delle risorse idriche (si tratta, dunque, di interventi di controllo della “quantità” dell’acqua stessa); 2) la buona manutenzione e conservazione dei sistemi di erogazione della risorsa in questione, con tutte le misure accessorie che ciò comporta. I punti predetti possono essere attuati, come prevede la Direttiva in questione, attraverso misure di “recupero dei costi dei servizi idrici”. Al riguardo, l’art. 9 della stessa Dir. 2000/60/CE dispone che gli Stati membri dell’Unione europea, entro il 2010, dispieghino le seguenti azioni: 1) adottino politiche dei “prezzi dell’acqua” adeguate ad incoraggiare gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente; 2) si adoperino per un recupero dei costi dei servizi idrici, facendo sì che il recupero gravi, sui vari settori di impiego dell’acqua (famiglie, industria e agricoltura), secondo i criteri stabiliti mediante un’analisi economica” effettuata in conformità all’Allegato III della Direttiva medesima. Ora, la normativa nazionale croata stabilisce che gli utenti dei servizi idrici debbano pagare, per l’erogazione dei medesimi, un prezzo base costituito da una parte “fissa” e da una “variabile”. Mentre quest’ultima è proporzionale al volume di acqua effettivamente consumata, la parte fissa viene richiesta, dall’Amministrazione, per coprire i costi concernenti l’allacciamento degli immobili alle opere di approvvigionamento idrico e la manutenzione delle stesse, la lettura dei contatori, il mantenimento della salubrità dell’acqua potabile, etc. Si chiedeva pertanto alla Corte UE se l’imposizione, al fruitore del servizio idrico, di detta parte “fissa” di prezzo, indipendente nel suo ammontare dalla quantità del consumo effettivo d’acqua, fosse compatibile con la summenzionata Dir. 2000/60/CE: infatti l’art. 9 della stessa, collegando la politica dei prezzi del servizio idrico, che i vari Stati UE debbono adottare, allo scopo di incoraggiare un consumo efficiente dell’acqua, lascerebbe intendere che i prezzi stessi debbano parametrarsi solo sulla quantità di risorse idriche effettivamente consumate. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che gli orientamenti di cui al predetto art. 9, circa il sistema dei prezzi dei servizi idrici, non rispondono solo all’esigenza di incentivare un uso prudente ed efficiente dell’acqua, ma anche a quella di consentire alle Amministrazioni di reperire le risorse (anche ingenti) necessarie a coprire i costi del mantenimento dell’apparato di distribuzione dell’acqua stessa e di smaltimento efficace dei reflui. In questa prospettiva, l’imposizione all’utente di una parte “fissa” di prezzo, svincolata dal consumo idrico effettivo ma funzionale ad ammortizzare i costi predetti, sarebbe pienamente in linea con la “ratio” della Direttiva in oggetto.

**Stato della Procedura**

Il 7 dicembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-686/15 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

**Scheda 4 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-272/15 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

Un giudice britannico ha chiesto alla Corte UE di giudicare della validità della Decisione n. 377/2013/UE, che apporta una “deroga temporanea” alle norme della Dir.va 2003/87/CE. Quest’ultima si propone di garantire, all’interno dell’Unione europea, la riduzione progressiva delle immissioni, nell’ambiente, di gas responsabili del c.d. “effetto serra”. Pertanto, in primo luogo, essa stabilisce che a ciascuno Stato UE sia vietato, nel complesso, di immettere biossido di carbonio in quantità superiore ad un certo “tetto”. Quest’ultimo, all’interno del singolo Stato UE, viene poi ripartito per settori di attività e, all’interno di ciascuno di essi, per singoli centri di produzione del gas in questione. Ogni gestore di tali centri ottiene, dunque, dietro autorizzazione pubblica, un certo plafond di quote di emissione, cioè il diritto di immettere, nell’ambiente, un “tot” di tonnellate di biossido di carbonio. Entro il 30 aprile di ogni anno, poi, ciascun soggetto emittente deve “restituire” tante tonnellate di gas quante quelle immesse, nell’ambiente, nell’anno civile precedente. Ciò implica che l’emittente non disponga più del diritto di immettere, nell’ambiente, una quantità di tonnellate di gas corrispondente a quella da “restituire”. Se, poi, la quantità di quote di cui dispone residualmente la singola impresa, dedotte quelle che deve “restituire”, è troppo bassa per le sue necessità industriali (oppure è esaurita del tutto), potrà acquistare nuove quote, nei limiti del plafond accordatole per il relativo periodo. Ora, detta Decisione 377/2013/UE introduce una deroga temporanea a tali obblighi di restituzione, in materia di emissioni prodotte attraverso l’attività dei voli aerei. In particolare, essa consente alle imprese UE esercenti voli aerei di non restituire, entro certi termini e condizioni, le quote di biossido di carbonio immesse, nell’ambiente, in conseguenza dei viaggi da o per Stati “terzi” rispetto alla UE medesima e non aderenti né all’EFTA né al SEE, né risultanti firmatari di un accordo di adesione alla UE. Tuttavia, la stessa Decisione non estende tale regime di esenzione ai voli da o per la Svizzera (che pure non aderisce né all’EFTA, né al SEE, né ha firmato accordi di adesione alla UE). Si è quindi chiesto alla Corte UE se la mancata inclusione della Svizzera, nell’ambito della deroga istituita dalla Decisione in oggetto, non ponga quest’ultima in contrasto con il principio generale dell’ordinamento UE relativo alla “parità di trattamento” e, pertanto, non renda la stessa “invalida” (in quanto norma secondaria in conflitto con norme primarie). Al riguardo, la Corte ha escluso un tale presunto contrasto, in quanto tale Decisione è stata adottata dalla UE per preparare la stipula di un Trattato internazionale sulla riduzione delle emissioni di biossido di carbonio da parte dell’aviazione civile: essa attiene, quindi, alla sfera delle relazioni “internazionali” della UE stessa, le quali debbono essere improntate a valutazioni e criteri di ordine prevalentemente politico e non, invece, ad astratti parametri logico giuridici come quello della “parità di trattamento”. Peraltro, la Corte sottolinea che, giuridicamente, non esiste traccia, nei Trattati, dell’obbligo della UE di trattare tutti gli stati “terzi”, sotto ogni aspetto, allo stesso modo.

**Stato della Procedura**

Il 21 dicembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-272/15 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

PAGINA BIANCA

## Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-162/16	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione a una procedura di gara – Offerente che ha ommesso di indicare nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione – Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione	ordinanza	No
<b>Scheda 2</b> C-225/15	Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Giochi d’azzardo – Restrizioni – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità – Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria – Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti. Direttiva 2004/18/CE – articolo 47 - Applicabilità	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C-458/15 e C-67/15	Appalti pubblici e libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 12 – Concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano un interesse economico – Proroga automatica – Assenza di procedura di gara	ordinanza	No
<b>Scheda 4</b> C-318/15	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 7, lett. c) – Importi delle soglie degli appalti pubblici – Soglia non raggiunta – Offerte anormalmente basse – Esclusione automatica – Facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice – Obblighi dell’amministrazione aggiudicatrice derivanti dalla libertà di stabilimento, dalla libera prestazione dei servizi e dal principio generale di non discriminazione – Appalti tali da presentare un interesse transfrontaliero certo	sentenza	No
<b>Scheda 5</b> C-199/15	Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45 – Artt. 49 e 56 TFUE – Appalti pubblici – Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali – Documento unico di regolarità contributiva – Rettifica di irregolarità	sentenza	No

<p><b>Scheda 6</b> C-553/15</p>	<p>Appalti pubblici di servizi – Aggiudicazione dell'appalto senza indizione di una procedura di gara – Affidamento detto "in house" – Presupposti – Controllo analogo – Svolgimento dell'attività prevalente – Società affidataria a capitale pubblico partecipata da vari enti territoriali – Attività svolta altresì a favore di enti territoriali non soci – Attività imposta da un'autorità pubblica non socia</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>
<p><b>Scheda 7</b> C-594/14</p>	<p>Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 2 – Principio di parità di trattamento – Obbligo di trasparenza – Appalto relativo alla fornitura di un sistema di comunicazioni complesso – Difficoltà di esecuzione – Disaccordo delle parti riguardo alle responsabilità – Transazione – Riduzione della portata del contratto – Trasformazione di una locazione di materiale in una vendita – Modifica sostanziale di un appalto – Giustificazione basata sull'opportunità obiettiva di trovare una soluzione amichevole</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>
<p><b>Scheda 8</b> C-6/15</p>	<p>Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 43, paragrafo 2 – Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Metodo di valutazione – Regole di ponderazione – Obbligo dell'amministrazione aggiudicatrice di precisare nel bando di gara la ponderazione dei criteri di attribuzione – Portata dell'obbligo</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>
<p><b>Scheda 9</b> C-355/15</p>	<p>Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – Articolo 1, paragrafo 3 – Interesse ad agire – Articolo 2 bis, paragrafo 2 – Nozione di "offerente interessato" – Diritto di un offerente definitivamente escluso dall'amministrazione aggiudicatrice di ricorrere avverso la successiva decisione di aggiudicazione dell'appalto</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>
<p><b>Scheda 10</b> C-171/15</p>	<p>Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, par. 2 – Situazione personale del candidato o dell'offerente – Cause di esclusione facoltative – Grave errore nell'esercizio dell'attività personale – Normativa nazionale che prevede un esame caso per caso, in applicazione del principio di proporzionalità – Decisioni delle Amministrazioni aggiudicatrici – Direttiva 89/665/CEE – Sindacato giurisdizionale</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>
<p><b>Scheda 11</b> C-140/16</p>	<p>Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione ad una procedura di gara – Offerente che ha ommesso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione – Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione</p>	<p>ordinanza</p>	<p>No</p>

<b>Scheda 12</b> C-697/15	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione ad una procedura di gara – Offerente che ha ommesso di indicare nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione – Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione	ordinanza	No
------------------------------	---	-----------	----

**Scheda 1 – Appalti****Rinvio pregiudiziale n. C- 162/16 - ex art. 267 del TFUE**

"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il TAR per il Molise (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare, in rapporto alla materia dei "pubblici appalti", i principi generali del diritto UE della "parità di trattamento", della "trasparenza", della "libera circolazione dei servizi" e della "libertà di stabilimento delle imprese". I pubblici appalti sono stipulati, dalle Amministrazioni, con operatori economici (appaltatori) i quali, dietro corrispettivo, eseguono per le prime varie prestazioni. Di regola, le Amministrazioni non possono scegliere detti operatori secondo il loro arbitrio, dovendoli piuttosto selezionare in base ad apposite procedure improntate ai principi sopra indicati. Esempio, in tal senso, è la procedura della "pubblica gara", in base alla quale diviene aggiudicatario del pubblico appalto il vincitore di un concorso aperto alla partecipazione di tutti gli operatori "interessati", anche provenienti da altri Stati UE. Ora, lo schema della "pubblica gara", che si informa ai già menzionati principi UE, può essere, in concreto, modulato in modo tale da finire per ledere i medesimi. Il caso: in Italia, l'art. 86, co. 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché l'art. 26, co. 6, del D. Lgs. n. 81/2008, impongono, ai concorrenti alle gare per l'assegnazione degli appalti pubblici, di indicare nella propria "offerta", separatamente, il costo previsto per garantire la "sicurezza" sul lavoro, affinché l'Amministrazione possa verificare se, in base ad alcuni parametri standard di costo, l'offerta in questione sia attendibile o "anomala". Ora, il Consiglio di Stato interpreta dette norme nazionali nel senso che la mancata distinta indicazione, nell'offerta, del costo relativo alla sicurezza, causerebbe l'automatica esclusione del concorrente dalla partecipazione alla gara pubblica, anche ove tale conseguenza non fosse menzionata in nessuno dei documenti di gara e pur quando lo stesso costo, ancorché non separatamente segnalato nell'offerta, fosse del tutto adeguato. La Corte UE ha chiarito che la disciplina italiana in oggetto, come interpretata dal Consiglio di Stato, pregiudica gli operatori provenienti da altri Stati UE rispetto a quelli italiani. Detti "transfrontalieri", infatti, ben più difficilmente degli italiani potrebbero essere edotti, in mancanza di apposita menzione nei documenti di gara, della normativa nazionale italiana e dell'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato. Quindi, del tutto incolpevolmente, alcuni dei partecipanti alla gara, in prevalenza transfrontalieri, si troverebbero in condizioni tali da non essere in grado di formulare un'offerta valida, con la conseguente estromissione dalla competizione. Ciò, per la Corte UE, lederebbe sia il succitato principio della parità di trattamento tra tutti i concorrenti alla gara, sia i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento delle imprese, secondo i quali la normativa di ciascuno Stato UE deve concedere, e agli operatori "interni", e a quelli "transfrontalieri", le stesse opportunità di partecipare alle attività economiche del medesimo Stato. Detta "parità di trattamento" verrebbe invece ripristinata ove la normativa italiana fosse interpretata nel senso di concedere, ai candidati che hanno ommesso di precisare nella propria offerta il costo per la sicurezza, di integrare successivamente tale menzione, entro un termine ragionevole.

**Stato della Procedura**

In data 10 novembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 162/16 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

**Scheda 2 – Appalti****Rinvio pregiudiziale n. C-225/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Giochi d'azzardo – Restrizioni"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Tribunale Penale di Reggio Calabria (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 49 del Trattato TFUE, nonché l'art. 47 della Direttiva 2004/18/CE. Detto art. 49 TFUE sancisce la "libertà di stabilimento delle imprese", la quale, tra l'altro, impone ad ogni Stato dell'Unione di garantire, agli imprenditori provenienti da altri Stati UE, le stesse opportunità concesse agli imprenditori "domestici" quanto all'istituzione, sul proprio territorio, di una "stabile organizzazione" aziendale. Il già menzionato art. 47 della Dir. 2004/18/CE, invece, stabilisce che quando un'Amministrazione subordini la partecipazione dei concorrenti ad una gara, da essa indetta per l'aggiudicazione di un appalto, al fatto che provino la propria "capacità economica e finanziaria" mediante "idonee dichiarazioni bancarie", gli stessi concorrenti possano, se per fondati motivi non siano in grado di produrre tali attestazioni, dimostrare la predetta "capacità" mediante qualsiasi altro documento che la P.A. stessa ritenga "idoneo". L'art. 17 della medesima Direttiva stabilisce tuttavia che, in generale, la normativa in essa contenuta non si applica alle concessioni pubbliche "di servizi", atteso che le diverse modalità di remunerazione del "concessionario", rispetto all'appaltatore, diversificano i due istituti. In Italia, l'art. 10, co.mi 9 octies e 9 novies, del D. L. n. 16/2012, ha previsto l'attribuzione di un certo numero di nuove concessioni, aventi ad oggetto l'erogazione, da parte degli assegnatari, del servizio di raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi. L'art. 3.2 delle "regole amministrative" imponeva alle imprese - concorrenti per l'assegnazione di tali concessioni, costitutesi da meno di 2 anni e aventi ricavi inferiori ai 2 mln di euro negli ultimi due esercizi - di presentare attestazioni rilasciate da almeno "due" istituti bancari, comprovanti la loro capacità economica e finanziaria. Al riguardo, la Corte UE ha in primo luogo escluso l'incompatibilità di tale normativa nazionale con il succitato art. 47 della Dir. 2004/18/CE, in quanto l'art. 17 di essa (vedi sopra) esclude espressamente le concessioni di servizi dall'applicazione degli articoli della Direttiva stessa. Quanto alla compatibilità con il succitato art. 49 TFUE, la Corte UE ha precisato che l'obbligo di presentare l'attestazione di due istituti bancari costituisce, in effetti, una limitazione alla "libertà" di stabilimento delle imprese (anche se, come sostiene l'Avvocato generale, rimane indimostrato come tale limitazione penalizzi gli operatori di altri Stati UE rispetto a quelli italiani, essendo rivolta a tutte le imprese di nuova costituzione sia italiane che transfrontaliere). La stessa Corte, comunque, pur ritenendo la normativa italiana, di cui si tratta, contrastante con la "libertà" economica di cui all'art. 49 TFUE, ha in ogni caso affermato che detta libertà può essere legittimamente sacrificata in funzione della tutela di superiori ragioni imperative di ordine "generale". Fra queste, figura l'esigenza - attinente all'"ordine pubblico" - di garantire ai vincitori di scommesse il legittimo conseguimento del premio divisato, laddove la stessa esigenza potrebbe essere compromessa ove le società, che raccogliessero tali scommesse, non fossero assistite dalle debite coperture finanziarie.

**Stato della Procedura**

In data 8 settembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 225/15 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

**Scheda 3 – Appalti****Rinvii pregiudiziali n.ri C-458/14 e C-67/15 - ex art. 267 del TFUE****“Appalti pubblici e libertà di stabilimento – Art. 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il TAR per la Lombardia (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, la quale disciplina tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività viene ammesso, soltanto, ove autorizzato da una "decisione" emessa dalla pubblica Autorità (c.d. "regime di autorizzazione"). Se tali attività, nello specifico, presentano natura economica e concernono l'utilizzo di "risorse naturali scarse", il succitato articolo dispone, al par. 1, che la pubblica Autorità ammetta con "decisione", all'esercizio di esse, non operatori scelti arbitrariamente, ma individuati tramite "procedure di selezione". Sono, questi ultimi, gli operatori che le stesse Autorità competenti ritengono, previa attenta comparazione con altri, idonei a garantire le condizioni oggettivamente migliori in relazione all'esercizio delle attività medesime. Il par. 2 di tale art. 12, poi, stabilisce che la "decisione", di cui sopra, abbia una durata limitata e non possa essere rinnovata automaticamente. Infatti, le circostanze che inducono la pubblica Autorità a preferire le condizioni offerte da un operatore rispetto a quelle offerte da altri, orientando in favore del primo la decisione di consentire l'esercizio dell'attività in questione, possono modificarsi con il tempo, rendendo opportuno informare la "decisione" a differenti criteri e suggerendo di dirigerla in favore di altri operatori, tramite l'espletamento di una nuova procedura selettiva. Diverso è il campo di applicazione della Direttiva 2014/23/UE sulle "concessioni di servizi". Detti servizi, come le attività di cui al predetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, non possono essere esercitati da un operatore, se non in base ad apposita "decisione" della pubblica Autorità (c.d. "concessione"). Tuttavia, nei casi di cui al predetto art. 12, la decisione delle Autorità attribuisce all'operatore un "diritto" all'esercizio, imponendogli, riguardo a questo, il rispetto di istruzioni puramente generiche. Nella "concessione di servizi", invece, l'operatore è "obbligato", verso la pubblica Autorità, ad esercitare un'attività secondo circostanziate modalità fissate da questa medesima. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, in Italia, le concessioni di beni del demanio marittimo e lacuale, in favore di operatori che vi esercitino attività turistico/ricreative, ricadranno nell'ambito delle "attività" di cui all'art. 12 della summenzionata Dir. 2006/123/CE ("regime di autorizzazione"), ovvero in quello delle "concessioni di servizi", in base alla valutazione che ne darà il giudice del rinvio, applicando i criteri di distinzione sopra enucleati dalla Corte stessa. Comunque, ove la situazione in oggetto venga ricondotta al disposto di cui all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, confliggerebbe con il par. 2 dello stesso articolo - il quale vieta il rinnovo automatico della "decisione" con la quale si consente l'esercizio delle stesse attività - l'art. 1, co. 18, del D. L. n. 194/2009, come modificato dall'art. 34 duodecies del D. L. n. 179/2012. Tale normativa italiana, infatti, ha prorogato automaticamente il termine di durata delle "concessioni" di beni demaniali a fini turistico/ricreativi - in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 179/2012 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 - fino al 31 dicembre 2020.

**Stato della Procedura**

Il 14 luglio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii riuniti n.ri C-458/14 e C-67/15 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.